



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Mr 7195/22
Pg 60946/19

Il Giudice di Pace di Roma, nella persona della Dott.ssa Carla Conforto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 60946/19 R.G. proposta da:

Z. M., rappresentato e difeso dall'avv. A. C.

contro

U. A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo e dall'avv. Roberta Neri

M. F., residente in R., v. d. D., contumace

Avente ad oggetto: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione *ex art.* 354 c.p.c. regolarmente notificato, il sig. Z. M. conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Giudice di Pace, la U. A. e la sig.ra M. F. stante la rimessione dell'originario giudizio già incardinato presso il Giudice di Pace di Roma, disposta a seguito di annullamento del giudizio di primo grado dal Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello, con la sentenza n. 17237/2019 resa nel giudizio n. R.G. 81019/2015, a causa della mancata citazione nel giudizio di primo grado del responsabile civile, sig.ra F. M.

Il giudizio traeva origine dal sinistro verificatosi in data g. alle ore circa, allorquando la vettura M. S., targata di proprietà dal sig. M. Z., mentre si trovava in regolare sosta e con lo sportello sinistro parzialmente aperto in V. A. in R. veniva urtata al suddetto sportello dall'autoveicolo Q. A., targato di proprietà e condotto dalla Sig.ra F. M. Secondo la ricostruzione di parte attrice, il sinistro si verificava per mera negligenza e responsabilità esclusiva della sig.ra F. M. che procedeva a distanza eccessivamente ridotta rispetto al margine destro della strada e, non avvedendosi della presenza dello sportello sinistro già aperto della S. di proprietà di parte attrice, regolarmente in sosta, lo urtava danneggiandolo gravemente.

Si costituiva in giudizio la U. A., contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. La sig.ra M. F. rimaneva invece contumace.

A scioglimento della riserva assunta relativamente alle richieste istruttorie, il Giudice ammetteva la richiesta di interrogatorio formale formulata dalla parte attrice, con la sig.ra F. M., fissando l'udienza del 21 luglio 2021, alla quale la stessa non compariva. Quindi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 17 dicembre 2021 per la precisazione delle conclusioni con termine per il deposito di note contestuali. A tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione, con il deposito delle comparse conclusionali delle parti.

4

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La domanda attrice non appare adeguatamente provata negli elementi costitutivi del diritto risarcitorio azionato, non apparendo dimostrata in termini univoci la responsabilità della convenuta nella verifica del sinistro per cui è causa.

Anzi, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro desumibile dagli atti di causa appare che unico ed esclusivo responsabile della causazione del sinistro sia il medesimo attore.

L'apertura di uno sportello è notoriamente manovra altamente pericolosa e in grado di creare intralcio e pericolo per la circolazione stradale, soprattutto quando, come nel caso di specie, le condizioni del luogo contribuiscono a favorire tale pericolosità.

L'art. 157, comma 7, del Codice della strada stabilisce: *"E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada"*.

Il divieto imposto da tale norma è stato violato dall'attore, considerato che il sinistro si è verificato proprio a seguito dell'apertura dello sportello della sua vettura, il che dimostra evidentemente che egli non ha posto adeguata attenzione ai veicoli circolanti sulla strada ove il suo veicolo sostava.

Né appare utile al fine di pervenire ad una differente ascrizione della responsabilità per l'incidente in esame la circostanza, dedotta dall'attore nella citazione e ribadita nelle note conclusive, secondo la quale il conducente dell'Osca A "procedeva a distanza eccessivamente ridotta dal margine stradale", considerato che simile condotta costituisce proprio l'esecuzione di una specifica prescrizione normativa del Codice della strada, contenuta nell'art. 143, comma 1: *"I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera"*.

Parte attrice, in conclusione, non ha assolto all'onere della prova ex art. 2697 c.c. in ordine alla sicura ascrizione della responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo antagonista. L'insieme dei profili di incertezza sopra illustrati rende indimostrata la fondatezza della domanda attrice, che va conseguentemente rigettata.

II. In considerazione della particolarità, della complessità e della opinabilità delle argomentazioni giuridiche oggetto della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 60946/19 R.G., così provvede:

dichiara la contumacia della sig.ra M. F.
 rigetta la domanda attrice;
 compensa tra le parti le spese di giudizio.
 Così deciso, in Roma, oggi, 15.03.2022

Il Giudice di Pace
 (Dott.ssa Carla Conforto)

REPCONTATO IN CANCELLERIA



ROMA, IL 21 APR 2022
 IL CANCELLIERE
 Maria Conforto